

Statuto dell'Associazione Gruppi Biblici Universitari

Approvato in Assemblea dei Soci 16 maggio 2020

Premessa:

I Gruppi Biblici Universitari sono gruppi di studenti che hanno trovato in Gesù Cristo il loro Signore e Salvatore e nella Bibbia la loro regola di fede e di condotta e vogliono renderne partecipi i loro colleghi studenti. I GBU formano un movimento cristiano evangelico interdenominazionale che opera nelle università, nelle scuole superiori e fra i laureati e i diplomati, mediante la formazione di gruppi locali, i cui scopi sono l'annuncio e la testimonianza del Vangelo di Gesù Cristo, il rafforzamento della vita spirituale di ognuno, lo studio della Bibbia e la preghiera comune, lo stimolo verso la ricerca del proprio posto nella Chiesa e nella società. I Gruppi Biblici Universitari (GBU) sono un movimento italiano facente parte dell'International Fellowship of Evangelical Students (I.F.E.S.), con sede in Inghilterra, che opera nell'ambito delle università e le scuole secondarie di molti Paesi del mondo con lo scopo di promuovere ed approfondire la conoscenza della fede cristiana nel mondo studentesco.

Art. 1. Denominazione e sede.

E' costituita l'associazione Gruppi Biblici Universitari (GBU), ai sensi degli art. 36 e seguenti del codice civile.

La sede dell'associazione è in Firenze.

E' facoltà dell'assemblea riunita in sede ordinaria deliberare circa la variazione della sede associativa entro il comune di Firenze, senza che ciò comporti modifica statutaria. Con delibera del consiglio direttivo potranno inoltre essere istituite altre sedi operative e/o amministrative e sezioni o gruppi locali.

Art. 2. Punti di fede.

L'Associazione agisce nel rispetto dei punti di fede elencati in appresso, e i membri dell'associazione sono richiesti di conformarsi ad essi:

- a. l'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo nella Divinità;
- b. la sovranità di Dio nella creazione, nella rivelazione, nella redenzione e nel giudizio finale;
- c. la divina ispirazione e l'intera attendibilità delle Sacre Scritture come originalmente date, e la loro suprema autorità in ogni materia di fede e di condotta;
- d. l'universale condizione di peccato e colpa di tutti gli uomini dal momento della caduta, che li ha resi soggetti all'ira ed alla condanna di Dio;

- e. la redenzione dalla colpa, dalla pena, dal dominio e dalla corruzione del peccato, unicamente per mezzo della morte espiatoria (come nostro rappresentante e sostituto) del Signore Gesù Cristo, l'incarnato Figlio di Dio;
- f. la risurrezione corporale del Signore Gesù Cristo dalla morte e la Sua ascensione alla destra di Dio;
- g. la presenza e la potenza dello Spirito Santo nell'opera della rigenerazione;
- h. la giustificazione del peccatore per la grazia di Dio mediante la sola fede;
- i. la dimora e l'opera dello Spirito Santo nel credente;
- j. la Santa Chiesa Universale che è il corpo di Cristo, ed alla quale ogni vero credente appartiene;
- k. l'attesa del ritorno personale del Signore Gesù Cristo.

Art. 3. Scopi.

L'Associazione, in armonia con gli scopi di I.F.E.S., e nel rispetto dei punti di fede sopraelencati, persegue i seguenti scopi:

- a. promuovere la creazione di gruppi di studenti nelle università, nelle scuole superiori e fra i laureati e i diplomati;
- b. incoraggiare lo sviluppo e l'attività dei succitati gruppi, favorendo il contatto e le iniziative interuniversitarie di questi, mettendo a loro disposizione consigli ed esperienze acquisite, nonché altre risorse di sostegno;
- c. svolgere attività di sostegno ed incoraggiamento agli studenti cristiani nella loro opera di evangelizzazione nelle proprie università e alle altre università ove ancora non esista un gruppo;
- d. promuovere la comunione e la solidarietà tra tutti gli studenti, a livello nazionale ed internazionale, organizzando incontri, conferenze, convegni, campi, indagini ed anche creando centri di studio e di ricerca.

Al fine di realizzare i predetti scopi, l'associazione potrà utilizzare tutti i mezzi necessari, in particolare i mezzi di comunicazione ed informazione, eventualmente anche in collaborazione con altri enti che già ne dispongano e ne consentano l'utilizzo.

L'associazione non ha scopo di lucro.

Art. 4. Categorie di soci

L'associazione comprende le seguenti categorie di soci:

socio ordinario
socio onorario
socio studente

Art. 5. Acquisto della qualità di socio.

Sono soci ordinari, coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo e paghino la quota associativa annuale. Possono inoltre conseguire la qualifica di socio ordinario coloro che ne facciano apposita domanda scritta al Comitato Direttivo, dichiarando di accettare i punti di fede di cui al presente statuto ed impegnandosi ad adoperarsi per il perseguimento delle finalità dell'associazione; ogni aspirante socio deve essere

presentato da due soci. Chiese, associazioni, gruppi ed enti evangelici possono assumere la qualità di socio. Sull'ammissione delibera il Comitato Direttivo, ma la decisione è sottoposta a ratifica nella prima assemblea successiva.

Sono soci studenti, i soci ordinari studenti e maggiorenni che ne facciano domanda dichiarando di accettare i punti di fede e gli scopi dell'associazione, mediante sottoscrizione di apposito modulo e versamento della quota associativa annuale.

Sono soci onorari coloro che, essendo invitati dal Comitato Direttivo, senza l'obbligo del versamento della quota associativa, accettino di esserlo sottoscrivendo i punti di fede di cui all'art. 2. I criteri di scelta delle persone a cui rivolgere l'invito saranno definiti attraverso il Regolamento Interno.

Tutti i soci devono corrispondere annualmente la quota associativa stabilita dal Comitato Direttivo attraverso il Regolamento Interno e le sue successive modificazioni ed integrazioni.

I contributi versati non possono essere restituiti e sono intrasmissibili.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Gli associati maggiori d'età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Art. 6. Perdita della qualità di socio.

La qualità di socio si perde per:

- a. dimissioni;
- b. morosità della corresponsione dei contributi deliberati dal Comitato Direttivo;
- c. mancato rispetto dei punti di fede, accertato o per dichiarazione espressa dal socio, ovvero a seguito di un'istruttoria, di cui sia stata data adeguata informazione al socio interessato.

Nei casi di cui alle lettere b) e c), il Comitato Direttivo formula la proposta di espulsione che deve essere deliberata dall'assemblea.

Art. 7. Organi.

Sono organi dell'associazione:

- a. l'Assemblea;
- b. il Comitato Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Segretario Generale;
- e. il Collegio dei Garanti;
- f. il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato dall'assemblea.

Tutti coloro che compongono un organo dell'associazione o rivestano un incarico qualsiasi, svolgono la propria attività gratuitamente; il Comitato Direttivo può stabilire le

modalità di rimborso di alcune spese, purché esse siano state preventivamente autorizzate.

Art. 8. Composizione dell'assemblea.

Gli associati formano l'assemblea, che è l'organo sovrano dell'associazione.

Qualora non partecipi all'assemblea il legale rappresentante, l'incaricato deve presentare, non oltre l'inizio dei lavori dell'assemblea, apposita delega scritta.

Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Il numero massimo di deleghe per singolo socio è tre.

Art. 9. Convocazione dell'assemblea.

L'assemblea ordinaria è convocata dal Comitato Direttivo una volta l'anno, entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo per l'anno in corso.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'assemblea è convocata in via straordinaria ogni qual volta il Comitato Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno un quinto dei soci o almeno due Garanti.

Della convocazione è dato avviso per lettera o email a tutti i soci, con indicazione dell'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima della data fissata. Nel caso vi siano all'ordine del giorno proposte di modifiche statutarie, l'avviso, con indicazione delle proposte da esaminare, deve pervenire almeno 30 gg prima del giorno fissato per l'assemblea.

E' possibile prevedere lo svolgimento dell'assemblea in audio-videoconferenza con modalità indicate nella convocazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e il principio di parità di trattamento dei soci.

Art. 10. Validità della convocazione e delle deliberazioni.

L'assemblea è valida in prima convocazione se sono presenti almeno metà più uno dei soci; in seconda convocazione, che può aver luogo anche nel giorno immediatamente successivo, l'assemblea è valida se sono presenti qualsiasi numero di soci.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le modifiche statutarie è sempre necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei soci. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.

Non possono essere posti in votazione argomenti non indicati all'ordine del giorno. Possono essere presentate mozioni che verranno esaminate dal Comitato Direttivo.

Art. 11. Compiti dell'assemblea.

Spetta all'assemblea:

- a. esaminare e approvare i bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Comitato Direttivo;
- b. esaminare e deliberare sulle questioni relative all'attività dell'associazione che vengano presentati dal Comitato Direttivo;
- c. discutere eventuali questioni relative all'andamento dell'attività dell'associazione, non poste all'ordine del giorno, e demandare al Comitato Direttivo di istruire ed approfondire detti argomenti
- d. eleggere i componenti il Comitato Direttivo
- e. nominare il Collegio dei Garanti e nominare il Collegio dei Revisori se lo ritiene necessario.

Art. 12. Composizione e funzionamento del Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo è composto da cinque a sette membri, eletti dall'assemblea per un triennio. I membri del Comitato sono rieleggibili.

Nella prima riunione successiva alla elezione, convocata dal membro più anziano di età, il Comitato elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.

Il Comitato si riunisce almeno tre volte l'anno, su convocazione scritta inviata (per raccomandata, telegramma, fax, telex o posta elettronica) dal Presidente dell'Associazione, di propria iniziativa o quando lo richiedano almeno quattro membri.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, e sono valide se è presente la maggioranza dei membri; le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. E' possibile prevedere lo svolgimento delle riunioni del Consiglio Direttivo in audio-videoconferenza con modalità indicate nella convocazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e il principio di parità di trattamento dei membri.

Il membro del Comitato che non partecipi a tre riunioni consecutive senza darne preventiva giustificazione decade automaticamente dalla carica.

Nel caso in cui un membro del Comitato venga a mancare per qualsiasi causa, il Comitato provvederà a cooptare uno dei soci, che, se accetterà, rimarrà in carica fino alla prima assemblea successiva.

Alle riunioni del Comitato Direttivo partecipano, con voce consultiva, il Segretario Generale dell'Associazione, il Direttore dell'associazione "Edizioni GBU", ed hanno diritto di assistervi i componenti il Collegio dei Garanti: a tutti costoro devono pertanto essere inviate tempestivamente le convocazioni.

Art. 13. Attribuzioni del Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo cura l'attività dell'associazione per la realizzazione degli scopi statutari, redige il bilancio preventivo e consuntivo e predispose il programma annuale di attività, riferendo della propria attività all'assemblea. A tale fine, il Comitato compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per l'espletamento dei fini dell'associazione.

Il Comitato può, qualora ne ravvisi la necessità, nominare commissioni e sottocomitati con compiti consultivi su temi specifici, a cui possono partecipare anche persone non socie dell'associazione; ognuna di tali commissioni o sottocomitati sarà coordinato da un membro del Comitato Direttivo, delegato da quest'ultimo.

Il Comitato può adottare regolamenti per il miglior funzionamento delle attività dell'associazione, eventualmente anche effettuando suddivisioni per tipi di attività.

Il Comitato Direttivo può deliberare, qualora ne ravvisi la necessità e previa verifica della disponibilità finanziaria, di assumere dipendenti retribuiti.

Art. 14. Presidente.

Il Presidente del Comitato Direttivo è il Presidente dell'associazione, e ne ha la legale rappresentanza.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Comitato Direttivo e dell'assemblea, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo ed espleta gli incarichi affidatigli dallo stesso. Ha facoltà di delegare l'esecuzione di determinati compiti e incarichi al Segretario Generale o a terze persone, sotto la propria responsabilità.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente.

Art. 15. Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Comitato Direttivo, a maggioranza di tre quarti dei membri, per un quinquennio rinnovabile.

Il Comitato Direttivo, nel procedere alla nomina, determina altresì i compiti ed i poteri del Segretario Generale.

Il Segretario Generale in carica partecipa con voce consultiva alle riunioni del Comitato Direttivo ed alle assemblee, qualora non ne faccia già parte ad altro titolo.

Art. 16. Collegio dei Garanti.

L'Assemblea nominerà tre persone come Garanti, che, avendo accettato, agiranno come consulenti del Comitato Direttivo. Nel caso di controversie non risolte all'interno dell'Assemblea, il Collegio dei Garanti esprimerà un parere definitivo.

Art. 17. Collegio dei revisori

L'Assemblea ha facoltà di nominare un Collegio dei revisori costituito da tre professionisti iscritti all'albo dei revisori contabili.

Art. 18. Patrimonio.

Per l'espletamento dei propri fini l'associazione si avvale dei contributi versati dai soci, secondo le deliberazioni del Comitato Direttivo, nonché dei doni e contributi che singoli ed enti ritengano di erogare, previa approvazione del Comitato Direttivo stesso. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere depositato presso la sede quindici giorni prima della data in cui è convocata l'assemblea per la sua approvazione.

Art. 19. Scioglimento.

In caso di scioglimento dell'associazione, deliberato a norma dell'art. 10, l'assemblea nomina uno o più liquidatori.

Il patrimonio eventualmente residuo sarà devoluto ad enti o istituti religiosi ed educativi di area evangelica indicati nella delibera di scioglimento sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20. Controversie.

Nel caso di controversie che risultino irrisolvibili attraverso gli strumenti interni dell'Associazione, sarà il Collegio dei Garanti, in maniera definitiva ed inappellabile, ad esercitare l'arbitrato, esprimendo il proprio giudizio entro sessanta giorni dal suo coinvolgimento.

Ciascun associato si impegna a non adire l'Autorità Giudiziaria per dare corso a procedimenti giudiziari o extragiudiziari per tutte le controversie che possano insorgere nell'ambito dell'Associazione, accettando come definitivo ed inappellabile, l'arbitrato del Collegio dei Garanti.